

R.G. [redacted]

TRIBUNALE DI [redacted]
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dell'esecuzione

dott. [redacted]

- esaminata l'opposizione all'esecuzione proposta da [redacted] avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 promosso nei suoi confronti da Agenzia delle Entrate Riscossione in data [redacted] e la contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione;
- visto il decreto di fissazione di udienza;
- letto quanto dedotto dal ricorrente all'udienza del [redacted] e a scioglimento della riserva assunta in pari data;
- vista la ritualità della notifica alle controparti;

OSSERVA

Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di [redacted] avendo avuto notizia, in applicazione dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 da ASL [redacted], con sede legale in Via [redacted] che [redacted] era creditore di questa per la somma di euro 21.099 [redacted] ha notificato il [redacted] alla [redacted] s.a.s un atto di pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 per il pagamento della somma di euro 18.205 [redacted] oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento, fondato sull'omesso pagamento delle cartelle n. [redacted] e n. [redacted].

La [redacted] accipisce la nullità del pignoramento in quanto la notifica è avvenuta a mezzo PEC; nonchè la violazione dell'art. 19 D.P.R. 602/73.

Invero l'opponente deduce di aver avanzato in data [redacted] presso Agenzia delle Entrate Riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata. Tale domanda ricevuta dall'ente di riscossione ha assunto numero di protocollo [redacted] istanza di rateazione. Nonostante ciò l'ente della riscossione le ha notificato il pignoramento in data [redacted] prima di sapere l'esito della propria istanza di rateazione.

La Agenzia delle Entrate non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso.

Tanto premesso, occorre evidenziare in primo luogo che l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) ha modificato l'art. 26 del DPR 29/09/1973, n.600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata. In forza della norma testé citata, dal 1° giugno 2016 la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente a mezzo pec.

Pertanto va rigettata l'eccezione di nullità fondata sulla modalità di notifica del pignoramento.

Quanto all'altra doglianza, occorre premettere che l'art. 19 D.P.R. 602/73, al comma 1-quater, pone una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, consistente nella inesistenza di domande di rateazione inoltrate dal debitore ovvero della esistenza di domanda già esaminate con rigetto dell'istanza.

La norma prevede che “a seguito della presentazione di tale richiesta (di rateazione), fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.

Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio si evince che in data [redacted] l'esponente società presentava istanza di dilazione ex art. 19 DPR 602/73, presso lo sportello dell'agente di riscossione, cui veniva attribuito il numero di protocollo [redacted]. Agenzia delle Entrate notificava il pignoramento in data [redacted]

Agenzia delle Entrate non si è costituita e, pertanto, non ha provato né di aver emesso un provvedimento espresso (di rigetto o di accoglimento) prima di iniziare l'azione esecutiva, né ha eccepito altre circostanze idonee a contrastare l'assunto dell'opponente.

Pertanto, ad avviso di questo giudice attesa la sommarietà della delibazione tipica della fase camerale devoluta al suo esame, l'istanza di sospensione deve essere accolta per essere stato notificato il pignoramento prima di comunicare al richiedente debitore alcun esito dell'istanza di rateazione ritualmente avanzata.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- sospende l'esecuzione iniziata con il pignoramento notificato il [redacted] ex art. 72-bis D.P.R. 602/73 da Agenzia Entrate Riscossione;
 - condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole in euro 790,00, di cui euro 190,00 per spese ed euro 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario;
 - assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà;
 - manda alla cancelleria per le comunicazioni e per annotare l'adozione del presente provvedimento che chiude la fase endoprocedimentale.
- Si comunichi.

[redacted]

Il giudice dell'esecuzione

dott. [redacted]

